

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 43

presentata dai Consiglieri regionali  
SCHIRRU - MULA - MAIELI - SATTA Giovanni - USAI - LANCIONI - MUNDULA - SALARIS -  
COSSA - MARRAS - SATTA Giovanni Antonio

il 9 agosto 2019

Disposizioni in materia di Disturbo dello spettro autistico

\*\*\*\*\*

#### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il Disturbo dello spettro autistico è un disturbo del neurosviluppo che configura una disabilità complessa di natura neurobiologica, con esordio nei primi tre anni di vita; tale disabilità colpisce il linguaggio, la comunicazione sociale e l'interazione sociale, con la presenza di comportamenti, interessi e/o attività ristrette e ripetitive, che persistono per tutta la vita. Può assumere espressività variabili durante il ciclo di vita. Il Disturbo dello spettro autistico è molto più frequente di quanto ritenuto in passato. Il numero dei soggetti affetti dal Disturbo dello spettro autistico è cresciuto in modo esponenziale, passando da una prevalenza di 1:150 nel 2002 a 1:59 nel 2014, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention negli Stati Uniti.

Il Disturbo dello spettro autistico non presenta prevalenze geografiche e/o etniche, in quanto è stato descritto in tutte le popolazioni del mondo, di ogni razza o ambiente sociale. Presenta una prevalenza di sesso, in quanto colpisce i maschi in misura da 3 o 4 volte superiore rispetto alle femmine.

Il Disturbo dello spettro autistico altera in modo drammatico la qualità della vita delle famiglie. Infatti, è proprio sulla famiglia che ricade l'onere più alto dell'assistenza, sia sul versante emotivo sia su quello finanziario, per sostenere i costi umani ed economici di prestazioni che il sistema del welfare pubblico non offre, con la conseguenza di gravi forme di impoverimento sociale, relazionale, economico e di disgregazione del tessuto familiare. Da qui l'importanza di un intervento a sostegno della famiglia, l'unica in grado di portare le persone con Disturbo dello spettro autistico all'inclusione nella società, quanto più elevata possibile. Una famiglia preparata ad affrontare il problema di un disturbo con caratteristiche di multifattorialità potrà essere di aiuto alle persone con Disturbo dello spettro autistico, incrementandone le abilità adattive e l'inclusione sociale.

La proposta di legge ha, pertanto, come finalità principale quella di perseguire l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con Disturbo dello spettro autistico, riconoscendo il ruolo

determinante della famiglia quale parte attiva nella elaborazione ed attuazione del progetto di vita della persona con Disturbo dello spettro autistico.

La proposta di legge, inoltre, promuove condizioni di benessere e di inclusione sociale delle persone con Disturbo dello spettro autistico, garantendo l'esercizio concreto del diritto alla salute e la fruizione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. In particolare, attraverso una rete integrata di servizi, garantisce percorsi diagnostici, terapeutici, riabilitativi e assistenziali per la presa in carico di minori ed adulti con Disturbo dello spettro autistico.

La proposta di legge si compone di 14 articoli.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle nazioni unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con Disturbo dello spettro autistico, e della legge 18 agosto 2015, n. 134 (Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con Disturbo dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie), riconoscendo il Disturbo dello spettro autistico quale patologia altamente invalidante che determina un'alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo, promuove interventi finalizzati al miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi sanitari, volti a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa delle persone con Disturbo dello spettro autistico, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. Per le finalità indicate nel comma 1, la Regione, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, delle aziende sanitarie e ospedaliere, della scuola, dei soggetti del terzo settore e di altre istituzioni e soggetti pubblici e privati, predispone specifiche azioni, interventi e altre idonee iniziative, orientate a realizzare:

- a) la creazione di una rete assistenziale integrata;
- b) la definizione di un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con Disturbo dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione e adottando misure idonee ad assicurare la continuità dei percorsi per tutto l'arco della vita;
- c) la formazione permanente delle figure pro-

- fessionali;
- d) la definizione e l'aggiornamento di linee di indirizzo regionali;
- e) attività di ricerca scientifica di base e applicata.

### 3. La Regione inoltre:

- a) riconosce il ruolo determinante della famiglia e dei caregivers quale parte attiva nell'elaborazione e attuazione del progetto di vita della persona con Disturbo dello spettro autistico;
- b) promuove iniziative di sostegno e di consulenza alla famiglia e ai caregivers durante il complesso percorso diagnostico, terapeutico-riabilitativo e abilitativo delle persone con Disturbo dello spettro autistico;
- c) promuove progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con Disturbo dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità;
- d) promuove programmi di screening per la diagnosi precoce e campagne di informazione e sensibilizzazione sociale;
- e) adotta la carta dei servizi e dei diritti dell'utente.

## Art. 2

### Definizioni e destinatari

1. Ai fini della presente legge sono definite persone con Disturbo dello spettro autistico quelle alle quali tale disturbo sia stato diagnosticato e valutato secondo i sistemi diagnostici di classificazione internazionale e le metodologie diagnostiche riconosciute dalla comunità scientifica internazionale e dagli organismi regionali e nazionali preposti.

2. Sono destinatari delle azioni di cui alla presente legge i bambini, gli adolescenti e gli adulti affetti da Disturbo dello spettro autistico, di cui al comma 1 e i loro familiari.

## Art. 3

## Comitato di Coordinamento regionale per il Disturbo dello spettro autistico

1. È istituito il Comitato di coordinamento regionale per il disturbo dello spettro autistico.

2. Il Comitato di coordinamento regionale per il disturbo dello spettro autistico, quale organo propositivo e consultivo della Regione, esprime pareri sulla omogeneità ed operatività sul territorio regionale degli interventi sanitari e socio-sanitari, nel rispetto degli indirizzi delle Linee guida nazionali e internazionali per il trattamento delle persone con Disturbo dello spettro autistico. Svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione delle azioni previste da questa legge, e monitoraggio sulla omogeneizzazione della qualità dei servizi dedicati e sulla relativa dotazione di personale sul territorio regionale, mantenendo un confronto continuo con operatori e associazioni di rappresentanza delle famiglie e delle persone con Disturbo dello spettro autistico.

3. I pareri al comma 2 sono espressi entro novanta giorni dalla richiesta.

4. Il Comitato di coordinamento regionale per il disturbo dello spettro autistico è composto:

- a) dagli assessori regionali competenti in materia di politiche per la salute, welfare, politiche abitative, istruzione e formazione e lavoro o da loro delegati;
- b) dal responsabile del Centro di riferimento regionale per il Disturbo dello spettro autistico;
- c) da un rappresentante per ogni ASSL;
- d) da un pediatra di libera scelta indicato d'intesa con il corrispondente ordine professionale;
- e) da un medico di medicina generale di libera scelta indicato d'intesa con il corrispondente ordine professionale;
- f) da un rappresentante indicato dai diversi soggetti collettivi, legalmente costituiti tra i

- familiari di persone con Disturbo dello spettro autistico, operanti sul territorio regionale;
- g) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
  - h) da specifiche professionalità, di comprovata esperienza nell'intervento e nell'assistenza rivolta alle persone con Disturbo dello spettro autistico, individuate dalla Giunta regionale.

5. Il Comitato di Coordinamento regionale per il disturbo dello spettro autistico ha la durata di tre anni; i componenti possono essere riconfermati.

6. La partecipazione al Comitato di coordinamento regionale per il disturbo dello spettro autistico non comporta compensi.

7. Il Comitato di coordinamento regionale per il disturbo dello spettro autistico è costituito, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 4, con atto della Giunta regionale.

#### Art. 4

##### Comitato tecnico-scientifico regionale

1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico regionale per il disturbo dello spettro autistico.

2. Il comitato è costituito da:

- a) il responsabile del Centro di riferimento regionale per il disturbo dello spettro autistico;
- b) specifiche professionalità, di comprovata esperienza nella ricerca scientifica, nell'intervento e nell'assistenza rivolta alle persone con Disturbo dello spettro autistico e rappresentanti dell'Università degli studi di Cagliari e Sassari, individuati dalla Giunta regionale.

3. Il Comitato tecnico-scientifico regionale per il disturbo dello spettro autistico predispone le linee di indirizzo per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle persone con Disturbo dello spettro autistico, predispone e coordina progetti di ricerca e organizza attività

di formazione, nel rispetto delle Linee guida nazionali e internazionali per il trattamento delle persone con Disturbo dello spettro autistico.

4. Il Comitato tecnico-scientifico regionale dura in carica tre anni; i componenti possono essere riconfermati.

5. La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico regionale non comporta compensi.

6. Il Comitato tecnico-scientifico regionale per il disturbo dello spettro autistico è costituito, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2, con apposito atto della Giunta regionale.

#### Art. 5

Rete territoriale regionale di riferimento per le persone con Disturbo dello spettro autistico e Centro di riferimento regionale

1. La Giunta regionale, con apposito atto, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, identifica e regola il Centro di riferimento regionale per il disturbo dello spettro autistico, quale struttura del servizio sanitario regionale dedicata all'implementazione di adeguate attività per il miglioramento della qualità assistenziale, all'esecuzione di studi epidemiologici e di valutazione della risposta assistenziale socio-sanitaria ai bisogni delle persone affette dal Disturbo dello spettro autistico, alla formazione e aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari e altri operatori coinvolti nelle problematiche del Disturbo dello spettro autistico, anche in collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del volontariato, alla supervisione delle metodologie educative, fondate su evidenze scientifiche, garantite attraverso le indicazioni del Ministero della sanità, allo sviluppo di piani terapeutici individualizzati, alle strategie di formazione di gruppo, all'indirizzo verso le strutture riabilitative presenti nel territorio ed al coordinamento dei centri diurni e residenziali per il Disturbo dello spettro autistico, di cui al comma 4, presenti nel territorio regionale e dei progetti obiettivo nazionali e regionali per il Disturbo dello spettro autistico, suddividendo la propria struttura organizzativa

in un'area dedicata all'età evolutiva ed un'altra dedicata alle adolescenze e all'età adulta. È autorizzato, inoltre, alla istituzione di borse di studio per lo sviluppo della ricerca e delle conoscenze scientifiche.

2. Il Centro di riferimento regionale, in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico regionale, di cui al comma 1:

- a) cura l'organizzazione di attività di formazione e aggiornamento scientifico sul Disturbo dello spettro autistico per professionisti, operatori, educatori e insegnanti;
- b) sviluppa attività di reportistica per le strutture del SSR e di ricerca epidemiologico-clinica sul Disturbo dello spettro autistico;
- c) gestisce i dati volti a rilevare i parametri di incidenza epidemiologica del Disturbo dello spettro autistico e valutazione del loro andamento nel tempo.

3. I dati e le elaborazioni di cui al comma 2 sono messi a disposizione del Comitato di coordinamento regionale per il disturbo dello spettro autistico e del Comitato tecnico-scientifico regionale per il disturbo dello spettro autistico.

4. La Giunta regionale con l'atto, di cui al comma 1, definisce, inoltre, le modalità di produzione e distribuzione dell'assistenza sanitaria per il Disturbo dello spettro autistico, secondo il principio delle reti integrate che prevede la concentrazione della casistica più complessa, o che comunque richieda un più complesso sistema di trattamento, nei servizi territoriali deputati alla patologia, nel numero di almeno due per area vasta, integrando l'attività dei suddetti servizi attraverso connessioni funzionali con l'attività del Centro di riferimento regionale.

#### Art. 6

Centri diurni, centri residenziali e assistenza domiciliare per le persone con Disturbo dello spettro autistico

1. Nella Regione sono istituite le equipe territoriali dedicate, i centri semi-residenziali e i centri residenziali per la prevenzione, la cura e il trattamento rivolto alle persone Disturbo dello

spettro autistico, ubicati su tutto il territorio regionale in modo da assicurare un servizio omogeneo.

2. Le equipe territoriali dedicate e i centri di cui al comma 1 sono avviati a seguito di apposito atto della Giunta regionale, sentiti il Centro di riferimento regionale per il disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 5, e le ASSL territorialmente competenti, nel rispetto delle vigenti normative in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie, che ne determinano le funzioni attraverso un sistema classificativo dei bisogni, basato sulla necessità di intensità del supporto, che preveda un sostegno:

- a) intermittente, caratterizzato da episodicità o comunque di breve durata (per esempio per emergenze legate alla transizione per età, alla perdita del posto di lavoro, a crisi acuta medica e che a loro volta possono essere di bassa o alta intensità);
- b) limitato, caratterizzato da costanza nel tempo, ma limitato nell'arco della giornata;
- c) estensivo, caratterizzato da un coinvolgimento giornaliero senza limite di erogazione;
- d) pervasivo, caratterizzato da costanza, alta intensità, alto coinvolgimento di professionalità.

3. La graduazione dell'intensità di supporto, di cui al comma 2, può essere ulteriormente articolata nelle linee guida, di cui all'articolo 7.

4. Le equipe territoriali dedicate, i servizi semi-residenziali e residenziali, di cui ai commi 1 e 2, forniscono:

- a) attività abilitative-riabilitative, per migliorare la qualità della vita delle persone con Disturbo dello spettro autistico;
- b) attività di socializzazione, che si configurino come un tipo di supporto estensivo a bassa intensità;
- c) attività di formazione e di inserimento lavorativo, che si configuri come un tipo di supporto estensivo a media intensità (e con necessità di personale specificamente preparato);
- d) attività di supporto alle famiglie, che si configuri come un'attività di supporto intermit-

- tente a media intensità (con necessità di personale specificamente preparato);
- e) organizzazione di "case scuola" e "case famiglia", anche per permanenze limitate nel tempo.

5. I centri residenziali di cui ai commi 1 e 2, forniscono:

- a) risposta residenziale per persone con Disturbo dello spettro autistico con importanti problematiche comportamentali e/o relazionali, con un'attività di supporto pervasiva;
- b) risposte abitative in particolari condizioni di assenza o carenza del nucleo familiare, con la creazione di moduli abitativi semi-autonomi, ma collegati ai principali servizi residenziali e con una attività di supporto estensiva a media intensità.

6. Per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi, di cui ai commi 4 e 5, la Regione attraverso le ASSL effettua, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di vigilanza e controllo, per quanto di sua competenza e con periodicità almeno semestrale ispezioni nelle strutture, di cui ai commi 4 e 5, al fine di valutare in particolare il grado di accoglienza e salubrità delle strutture e le condizioni generali di lavoro del personale impiegato e la qualità delle misure poste in essere volte alla prevenzione dei relativi fattori di rischio da stress da lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.

7. Per le finalità di cui alla presente legge è fatto obbligo alle strutture di cui al presente articolo, in caso di permanenza, temporanea o continuativa, dei soggetti di cui all'articolo 2, con disabilità tale da consentire la vita indipendente, di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti, di loro competenza, necessari per la realizzazione del progetto di vita indipendente, e di avviare e portare a conclusione, ove le condizioni di disabilità lo permettano, il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, in collaborazione con le famiglie interessate.

8. La Regione, per migliorare la qualità della vita delle persone con il Disturbo dello spettro autistico, implementa la rete per l'assistenza domiciliare integrata; a tal fine, presso ogni ASSL è costituita una équipe multidisciplinare di supporto all'inclusione che opera a domicilio e in tutti gli altri ambiti della vita sociale su tutto il territorio di riferimento.

#### Art. 7

##### Linee guida regionali per il Disturbo dello spettro autistico

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente e del Comitato tecnico-scientifico regionale, di cui all'articolo 4, adotta le linee guida regionali per il Disturbo dello spettro autistico, redatte, in conformità con le linee guida dell'Istituto superiore di sanità, dal Comitato di coordinamento regionale per il disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 3.

2. Le linee guida regionali prevedono:

- a) gli orientamenti fondamentali, basati sull'evidenza scientifica, la trasparenza, la multidisciplinarietà e la condivisione dei principi metodologici per la diagnosi e il trattamento del Disturbo dello spettro autistico in età evolutiva e per l'età adulta;
- b) i criteri e le raccomandazioni per il coinvolgimento della famiglia nei programmi di intervento, per il miglioramento della comunicazione e dell'interazione sociale, la riduzione dei comportamenti problematici, l'aumento del benessere e della qualità della vita delle persone con il Disturbo dello spettro autistico;
- c) i criteri e le modalità di accompagnamento e di passaggio dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico dai servizi per l'età evolutiva a quelli per l'età adulta, assicurando la continuità del percorso sanitario-educativo-assistenziale e della presa in carico globale per i soggetti e le famiglie;
- d) le modalità organizzative e di intervento della rete regionale dei servizi dedicati alle persone con Disturbo dello spettro autistico

- e alle loro famiglie;
- e) le diverse tipologie, i diversi modelli operativi e i criteri di funzionamento delle equipe territoriali dedicate, di cui all'articolo 6, comprese le loro specifiche composizioni e dotazioni organiche minime, necessarie per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento;
  - f) gli standard qualitativi essenziali, i criteri per la loro verifica ed il monitoraggio dei risultati ottenuti da tutto il sistema regionale dei servizi per le persone con Disturbo dello spettro autistico;
  - g) le dotazioni organiche minime di tutti i servizi del sistema regionale rivolti alle persone con Disturbo dello spettro autistico;
  - h) le modalità di controllo dei processi gestionali, di supporto e della qualità di erogazione dei servizi, con riferimento al sistema di gestione della qualità.

#### Art. 8

##### Screening dei minori al diciottesimo mese di età

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito atto, avvia, regolandone l'attività, un piano che consenta di assicurare l'esecuzione di uno screening rivolto ai soggetti al diciottesimo mese di età per la diagnosi precoce e la presa in carico del bambino con sospetto Disturbo dello spettro autistico.

2. Il piano, di cui al comma 1, è predisposto tenendo conto delle indicazioni del Comitato di coordinamento regionale per il disturbo dello spettro autistico di cui all'articolo 3 e del Comitato tecnico-scientifico regionale per il disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 4.

#### Art. 9

##### Attività di ricerca

1. La Regione, in collaborazione con il Ministero della salute, le Università presenti sul territorio regionale e altri soggetti, promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le

buone pratiche terapeutiche ed educative.

#### Art. 10

##### Integrazione sociale, scolastica e lavorativa

1. La Regione favorisce percorsi di inclusione sociale volti allo sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e al miglioramento della qualità della vita delle persone con Disturbo dello spettro autistico. A tal fine sostiene le attività finalizzate all'integrazione sociale quali le attività educative, ricreative, sportive e ludiche anche con il sostegno di operatori esperti nel Disturbo dello spettro autistico.

2. La Regione sostiene il diritto allo studio delle persone con Disturbo dello spettro autistico, promuovendo protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale; incentiva, inoltre, la collaborazione tra l'istituzione scolastica e il Centro regionale di riferimento per il disturbo dello spettro autistico, prevedendo a tal fine apposite intese.

3. La Regione incentiva lo sviluppo e l'utilizzo di appositi strumenti informatici rispondenti ai bisogni educativi e di comunicazione delle persone con Disturbo dello spettro autistico, mettendoli a disposizione del personale docente e degli operatori.

4. La Regione garantisce il diritto per le persone con il Disturbo dello spettro autistico a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni, al fine di un possibile inserimento lavorativo senza discriminazione o pregiudizi. A tal fine sostiene l'avvio di percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento e favorisce l'avvio di sperimentazioni di attività lavorative in ambienti predisposti, ove poter gestire le difficoltà proprie delle persone affette dal Disturbo dello spettro autistico.

## Art. 11

## Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico

1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della presente legge ed in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, è istituito il Fondo Regionale per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico, in cui confluiscono le risorse di cui all' articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), e le altre risorse provenienti da fondi nazionali e:

- a) le risorse aggiuntive che la Regione stabilisce di destinare annualmente;
- b) i contributi di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e del Comitato di coordinamento regionale per il disturbo dello spettro autistico, sentiti il referente del Centro di riferimento regionale per il disturbo dello spettro autistico, il rappresentante delle associazioni delle famiglie con persone con Disturbo dello spettro autistico, operanti sul territorio regionale, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

## Art. 12

## Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati all'articolo 1.

2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione, sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge, contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) le specifiche azioni condotte in attuazione

- di quanto disposto dalla presente legge;
- b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;
  - c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni indicate alla lettera a);
  - d) le criticità emerse nell'attuazione della presente legge dal punto di vista organizzativo e funzionale;
  - e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità di questa legge.

2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente Commissione consiliare permanente, cura la divulgazione e diffusione dei risultati della valutazione effettuata.

#### Art. 13

##### Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, determinati in euro 300.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse stanziare nel bilancio 2019-2021 in conto della missione 20 - programma 01 - titolo 1.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2019-2021 sono introdotte le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.

3. A decorrere dall'anno 2021, ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con la legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

#### Art. 14

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna (BURAS).